SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 luglio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

03A08417

Agenzia delle dogane

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 113

Ministero delle attività produttive

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2003, n. **179.**

Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, con il quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici Totocalcio, approvato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1963 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici Totogol, approvato con decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto i pareri favorevoli del Comitato generale per i giochi, espressi nelle sedute del 20 gennaio 2003 e del 14 maggio 2003, relativamente al piano di rilancio dei concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive, ed in particolare il rinnovamento dei concorsi pronostici Totocalcio e Totogol nonché l'introduzione del concorso pronostici «il9», abbinato al Totocalcio;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-8903/UCL del 6 giugno 2003;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi finanziari relativi all'attività di vendita degli stessi, nonché le regole di gioco dei concorsi pronostici Totocalcio, «il9», abbinato al Totocalcio e Totogol.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;

apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;

cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale, e costituisce ricevuta di partecipazione;

chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;

colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici Totocalcio; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici «il9», abbinato al Totocalcio;

combinazione unitaria, relativamente al concorso pronostici Totogol, gli otto numeri corrispondenti agli otto eventi, indicati nella schedina di gioco, per i quali il partecipante pronostica che sarà realizzato il più elevato numero di reti nonché il numero indicante l'evento del gruppo speciale di 4 eventi ulteriori, per il quale il partecipante pronostica che sarà realizzato il più elevato numero di reti;

commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva;

concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;

concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;

concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in più giorni, oggetto del pronostico del partecipante;

concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio indica l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici «il9», abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici «il9» per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;

concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;

evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato «il9», un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità od in una sua frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol, indica un avvenimento sportivo od una frazione di avvenimento sportivo;

giocata, la scritturazione di una serie di colonne o combinazioni unitarie su un'unica schedina di gioco;

giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;

giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;

giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;

giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici «il9», la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, vale a dire varianti doppie o triple, per uno o più degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol, la scritturazione abbreviata di una serie di combinazioni unitarie derivanti dalla espressione di un numero maggiore di pronostici rispetto agli 8 richiesti o da un numero maggiore di pronostici rispetto all'unico richiesto per il gruppo speciale di 4 eventi ulteriori;

giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne o combinazioni unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne o combinazioni unitarie vincenti;

jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici «il9», abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, rispettivamente, gli autonomi montepremi non distribuiti in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª o di 2ª categoria e riassegnati, corrispondentemente, alla 1ª od alla 2ª categoria del concorso immediatamente successivo;

operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;

partecipante, colui che effettua la giocata accettata;

posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria o combinazione unitaria giocata;

premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;

premio successivo di partecipazione, il premio, assegnato successivamente alla proclamazione della combinazione o colonna unitaria vincente, al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione attestante una precedente giocata non vincente un premio a punteggio;

premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconse-

gna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna o combinazione unitaria precedentemente giocata;

punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attività di concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;

punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse ovvero totoricevitore, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e che, previo nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite di determinata entità;

resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita;

ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio;

saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento, il compenso relativo agli stessi punti di vendita e le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;

settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;

schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;

terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;

totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive;

totoricevitore, il titolare di una concessione rilasciata in precedenza dal CONI per la vendita di concorsi pronostici su base sportiva, così come previsto dalla deliberazione della giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro anni e prorogata annualmente per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno 2003.

TITOLO I

NORME GENERALI RELATIVE AI CONCORSI PRONOSTICI

Art. 2.

Oggetto dei concorsi pronostici

1. L'oggetto dei concorsi pronostici consiste nell'esprimere il pronostico sugli eventi sportivi previsti dallo specifico concorso pronostici.

Art. 3.

Modalità di partecipazione ai concorsi pronostici e posta di gioco

1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schedine di gioco, oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco, ovvero per via telematica o telefonica. Le modalità di partecipazione in via telematica o telefonica sono stabilite dal direttore generale di AAMS ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156.

2. È consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate sistemistiche, giocate a caratura e giocate a caratura speciale.

3. La posta, per ogni colonna unitaria, è comprensiva del diritto fisso, di cui all'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'aggio spettante al punto di vendita. L'importo della posta è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Art. 4.

Ricevuta di partecipazione

1. La partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di vendita, è attestata unicamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco. Per le giocate effettuate in via telematica o telefonica, il direttore generale di AAMS individua, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, anche la disciplina relativa alle modalità di attestazione di partecipazione.

2. Il controllo della rispondenza dei pronostici riportati sulla ricevuta con quelli dettati o indicati sulla schedina di gioco è a carico del partecipante, il quale deve segnalare immediatamente eventuali difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della giocata, purché l'accettazione del concorso sia ancora aperta. L'orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.

3. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 2, non sono annullabili le giocate per le quali è stato riscosso un premio precedente di partecipazione e quelle a caratura.

4. Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e conservate dal concessionario per cinque anni.

Art. 5.

Ripartizione della posta

1. La posta dei concorsi pronostici è ripartita, secondo quanto già disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, dall'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464 e dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, nelle seguenti percentuali:

a) aggio al punto di vendita 8%;

b) montepremi: 34,65%;

c) contributo CONI: 18,77%;

d) contributo all'Istituto per il credito sportivo: 2,45%;

e) imposta unica: 30,42%;

f) contributo alle spese di gestione di AAMS: 5,71%.

Art. 6.

Conservazione e protezione dei dati delle giocate

1. Ogni singola giocata registrata dal totalizzatore nazionale è successivamente archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.

2. Alla chiusura dell'accettazione, la commissione di controllo, di cui all'articolo 7, sovrintende alla registrazione delle giocate accettate su supporto non riscrivibile e verifica il montepremi complessivo del concorso.

3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro importo complessivo ed i supporti contenenti tutte le giocate accettate nel concorso sono consegnati alla commissione di controllo.

4. AAMS provvede alla custodia dei dati e del supporti di cui al comma 3.

Art. 7.

Commissione di controllo

1. La commissione di controllo è istituita da AAMS ed opera presso la sede dalla stessa indicata.

2. La commissione è composta da:

a) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente generale, che la presiede;

b) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente;

c) un rappresentante del CONI, con qualifica di dirigente.

Le funzioni di segretario della commissione sono assolte da un dipendente di AAMS con qualifica non inferiore alla categoria C1.

3. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri supplenti.

4. La commissione di controllo, oltre ai compiti esplicitamente previsti dal presente decreto, decide sui ricorsi presentati dai partecipanti. I ricorsi devono essere inviati per iscritto alla commissione di controllo, tassativamente entro i termini di decadenza previsti dal successivo articolo 17 accompagnati dal pagamento di € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso spese e di diritti di segreteria. Le decisioni della commissione di controllo sono prese entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e sono pubblicate sul primo bollettino ufficiale immediatamente successivo alla decisione.

5. È fatta comunque salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, avverso la decisione sul ricorso della commissione di controllo ovvero in mancanza di tale ricorso.

Art. 8.

Pubblicità

1. Tutte le comunicazioni relative a ciascun concorso sono pubblicate su un bollettino ufficiale affisso presso gli uffici, centrali e periferici, di AAMS e presso ogni punto di vendita, il bollettino ufficiale è trasmesso, anche per via telematica, ai concessionari che ne trasmettono copia a ciascun punto di vendita per l'affissione.

2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione dei risultati, il montepremi, la colonna o la combinazione unitaria vincente, le quote di vincita e l'elenco delle giocate aventi diritto ai premi successivi di partecipazione, sono comunicati ufficialmente, attraverso il bollettino ufficiale, entro il giorno successivo alla data di proclamazione delle giocate vincitrici dei premi successivi di partecipazione.

3. Copia del presente regolamento è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.

TITOLO II

GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DEI CONCORSI PRONOSTICI

Art. 9.

Raccolta degli incassi delle giocate e compenso ai punti di vendita

1. La raccolta delle giocate del concorsi pronostici è effettuata dai concessionari attraverso i punti di vendita collegati, per i quali AAMS ha rilasciato nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici.

2. Gli incassi delle giocate, al netto dei compensi dovuti ai punti di vendita e dagli stessi direttamente trattenuti, costituiscono gli incassi colonnari netti.

Art. 10.

Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie

1. Al singolo concessionario è fornita la rendicontazione della gestione finanziaria, da parte del totalizzatore nazionale, relativamente alla settimana contabile di riferimento. Il rendiconto della gestione finanziaria è messo a disposizione del concessionario, entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni:

a) importo totale da versare;

b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i concorsi di cui è chiusa l'accettazione, nella settimana contabile di riferimento;

c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo all'incasso di cui al punto *b)*;

d) importo totale delle vincite pagate dai punti vendita nella settimana contabile di riferimento;

e) incasso di ciascun concorso di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di ciascun concorso;

g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella settimana contabile di riferimento.

2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in dipendenza della concessione, sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera *a)*.

Art. 11.

Verifica delle ricevute di partecipazione

1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi, solo a seguito di avvenuta verifica. Il concessionario verifica, attraverso i punti di vendita con esso collegati e attraverso la propria organizzazione, nei casi di premi superiori a 3.000,00 (tremila/00) euro, l'eventuale non contraffazione materiale della ricevuta di partecipazione; il totalizzatore nazionale ne verifica i dati identificativi in essa contenuti.

Art. 12.

Modalità di pagamento delle vincite

1. I concessionari pagano le vincite di propria competenza secondo le modalità previste dai successivi articoli 13, 14 e 15.

2. Il concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione vincenti e pagate, direttamente ovvero per il tramite dei punti di vendita collegati, per un periodo di 5 anni.

Art. 13.

Modalità di pagamento delle vincite di importo fino a 3.000,00 euro

1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo fino a 3.000,00 euro, possono recarsi, a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, oltre che presso il punto di vendita nel quale hanno effettuato la giocata, anche presso qualsiasi altro punto di vendita collegato con il medesimo concessionario per riscuotere, previa verifica della ricevuta stessa, secondo le modalità previste dal precedente articolo 11, il pagamento del premio in contanti.

2. Sulla ricevuta di partecipazione è indicato il concessionario cui è collegato il punto di vendita che ha emesso la ricevuta; presso ogni singolo punto di vendita è pubblicizzato il concessionario con cui esso è collegato.

Art. 14.

Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro

1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro può avvenire attraverso due distinte modalità:

a) entro 45 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet www.aams.it, per la riscossione del premio. La riscossione avviene, a seguito di invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità previste dal precedente articolo 11, mediante accredito, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta;

b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità previste dal precedente articolo 11. La riscossione avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso oppure in contanti.

2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera *a)*, ed entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera *b)*.

Art. 15.

Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro

1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro può avvenire attraverso due distinte modalità:

a) entro 30 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet www.aams.it, per la riscossione del premio. La riscossione avviene, a seguito di invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità previste dal precedente articolo 11, mediante accredito, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta.

b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità previste dal precedente articolo 11. La riscossione avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso oppure in contanti.

2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 23 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera *a)*, ed entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera *b)*.

Art. 16.

Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite

1. AAMS, con cadenza bisettimanale, sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti verificate dal singolo concessionario, effettua il versamento, sul conto corrente comunicato ad AAMS dallo stesso concessionario all'inizio dell'attività oggetto della concessione ed ad esso intestato, dell'importo complessivo dei premi di cui ai precedenti articoli 14 e 15. Il concessionario provvede al versamento dei premi a ciascun vincitore con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui ai precedenti articoli 14 e 15.

Art. 17.

Termini di decadenza

1. Ferma la sussistenza del credito maturato i vincitori decadono dal diritto alla riscossione dei premi presso i punti di vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui al precedente articolo 11, nel termine di 90 giorni dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi.

TITOLO III

NORME RELATIVE AL CONCORSO PRONOSTICI TOTOCALCIO

Art. 18.

Oggetto del concorso pronostici Totocalcio

1. Il concorso pronostici Totocalcio consiste nell'esprimere quattordici pronostici sull'esito di quattordici eventi, connessi a competizioni sportive, determinati da AAMS.

Art. 19.

Modalità di indicazione dei pronostici

1. I pronostici possono essere effettuati, presso il punto di vendita, ad opera del partecipante, contrassegnandoli su una schedina di gioco ovvero mediante dettatura.

2. I pronostici sono espressi attraverso i segni convenzionali 1, X, 2:

a) nel caso di eventi relativi a partite di calcio per i quali è richiesto il pronostico sull'esito finale o parziale della partita stessa, con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento e con il segno X si pronostica il loro pareggio;

b) nel caso di eventi relativi a tutti gli sport per i quali è richiesto il pronostico sull'esito conseguito da singoli competitori o squadre, per ogni singolo nome: con il segno 1 si pronostica il piazzamento dal 1° al 3° posto; con il segno X il piazzamento dal 4° al 6° posto; con il segno 2 si indica il piazzamento oltre al 6° posto o la mancata classificazione del competitore o della squadra;

c) nel caso di eventi relativi a competizioni nazionali ed internazionali di calcio o di altre manifestazioni sportive suddivise in gironi, batterie o gruppi, per i quali è richiesto il pronostico riguardo il piazzamento delle squadre: con il segno 1 si pronostica il piazzamento al 1° posto; con il segno X si pronostica il piazzamento al 2° posto; con il segno 2 si pronostica il piazzamento dal 3° posto o la mancata classificazione delle squadre nei gironi, nelle batterie o nei gruppi in cui risultano inserite;

d) nel caso di eventi relativi a partite di pallavolo per i quali è richiesto il pronostico sull'esito finale della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro il 4° set, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento entro il 4° set e con il segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre al 5° set;

e) nel caso di eventi relativi a partite di pallacanestro per i quali è richiesto il pronostico sull'esito finale della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari e con il segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre ai tempi supplementari.

3. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totocalcio contengono:

a) i quattordici eventi prescelti per il concorso;

b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da tre caselle per ogni evento, contraddistinte dai segni convenzionali 1, X, 2.

4. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i quattordici eventi sono indicati con un numero d'ordine progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dello stesso.

5. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, per ciascun evento, la casella del segno convenzionale 1, X, 2, corrispondente al risultato pronosticato.

6. La giocata minima non può essere inferiore a 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici Totocalcio non può superare le 8.192 colonne unitarie.

Art. 20.

Giocate sistemistiche ed a caratura

1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta è emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 21, comma 2.

2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, e modalità di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono definite dal decreto del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 3, comma 1.

3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.

4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;

c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;

d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;

e) pronostici contenuti nella giocata;

f) numero delle colonne unitarie accettate;

g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;

h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;

i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;

j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;

k) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.

5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente fra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.

6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.

7. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con successivo provvedimento del direttore generale di AAMS. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.

Art. 21.

Ricevuta di partecipazione

1. La ricevuta di partecipazione è emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.

2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;

c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;

d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;

e) pronostici contenuti nella giocata;

f) numero delle colonne unitarie accettate;

g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;

h) importo della giocata;

i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;

j) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.

3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il terminale di gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.

Art. 22.

Tipologie dei premi del concorso e loro assegnazione

1. Il concorso pronostici Totocalcio assegna tre tipologie di premio: premi precedenti di partecipazione, premi successivi di partecipazione e premi a punteggio; solo i premi precedenti di partecipazione sono cumulabili con le altre due tipologie di premio.

2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate, ai fini del concorso pronostici Totocalcio, alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio è di 100,00 euro.

3. I premi successivi di partecipazione sono sorteggiati tra tutte le giocate valide di ogni concorso pronostici Totocalcio, secondo le modalità di cui ai successivi commi 7, 8 e 9; tali premi non sono assegnati nei concorsi in cui risultano valide meno di 1.000.000 di colonne. I premi successivi di partecipazione sono divisi, a loro volta, nelle seguenti due tipologie:

a) premi allo zero, dell'importo unitario pari a 4.000,00 euro, assegnati per sorteggio alle giocate in cui sono presenti colonne unitarie con zero punti e che non hanno conseguito premi a punteggio di cui al successivo comma 11;

b) premi alle altre categorie non vincenti, dell'importo unitario pari a 2.000,00 euro, assegnati per sorteggio alle giocate in cui sono presenti colonne unitarie con punteggio diverso da quello di cui alla precedente lettera *a)*, e che non hanno conseguito premi a punteggio di cui al successivo comma 11.

4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di partecipazione in ragione di un premio ogni 1.000.000 di colonne valide; il numero complessivo delle colonne valide del concorso è arrotondato per difetto al milione.

5. I premi di cui al comma 3, lettera *a)*, sono in numero pari al 33 per cento del numero totale dei premi successivi di partecipazione di cui al comma 4; nel caso in cui l'applicazione di tale percentuale determini un numero con decimali, si applica il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore; in ogni caso il numero dei premi di cui al comma 3, lettera *a)*, non può essere superiore a 3.

6. I premi di cui al comma 3, lettera *b)*, sono pari al numero totale dei premi successivi di partecipazione di cui al comma 4, dedotto il numero dei premi di cui al comma 3, lettera *a)*.

7. Con riferimento ai premi di cui al comma 3, lettera *a)*, tra tutte le giocate che non hanno conseguito premi a punteggio ed in cui sono presenti colonne unitarie con zero punti, vengono sorteggiate tante giocate vincenti quanti sono i premi assegnabili in base al criterio di cui al precedente comma 5.

8. AAMS, con riferimento ai premi di cui al precedente comma 3, lettera *b)*, provvede:

a) al sorteggio di una categoria di punteggio diversa da zero, tra quelle non comprese nelle categorie di vincita previste per i premi di cui al successivo comma 11;

b) all'individuazione, tramite il totalizzatore nazionale, di tutte le giocate in cui sono ricomprese le colonne unitarie corrispondenti alla categoria individuata alla precedente lettera *a)*;

c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle giocate di cui alla precedente lettera *b)*, in numero pari ai premi successivi di partecipazioni assegnabili in base al criterio previsto dal precedente comma 6.

9. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione avviene, alla presenza della commissione di controllo che ne verifica la regolarità, entro le ore 24,00 del giorno successivo alla determinazione della colonna unitaria vincente. I sorteggi di cui ai precedenti commi 3, lettera *a)*, e 8, lettera *c)*, avvengono in base ai seguenti criteri:

a) ordinamento delle giocate in funzione del codice univoco assegnato dal totalizzatore nazionale e relativa numerazione progressiva delle giocate stesse;

b) archiviazione delle giocate ordinate, di cui alla lettera *a)*, su supporto magnetico non riscrivibile;

c) estrazione, attraverso un apposito programma software, le cui caratteristiche tecniche sono definite con decreto del direttore generale di AAMS, di numeri casuali che individuano la posizione delle giocate vincenti nell'ambito dell'archivio di cui alla lettera *b)*. Il programma software prevede l'inserimento dei parametri riguardanti il numero delle giocate sorteggiabili nonché il numero, definito ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, dei premi da assegnare.

10. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento il cui risultato sia stato esattamente pronosticato.

11. Per i premi a punteggio sono previste tre categorie di vincita:

a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;

b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;

c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 12 punti.

Art. 23.

Validità dei risultati

1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso è assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformità alle prime comunicazioni del CONI.

2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.

3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, relativamente agli eventi:

a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;

b) che vengono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformità alle prime comunicazioni del CONI;

c) che AAMS dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.

4. Sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato è stabilita in giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento, ai fini del concorso, è considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal successivo comma 6.

5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione è fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.

6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera *b)*, è loro attribuito convenzionalmente il segno per essi percentualmente più pronosticato, risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui, per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, è convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1, X, 2.

7. Nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di sette, sono nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera *c)*, è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.

8. Nel caso in cui più di sette eventi, sono nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera *c)*, è facoltà di AAMS anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e dichiarare vincenti le colonne unitarie corrispondenti alla colonna composta dai segni fino a quel momento percentualmente più pronosticati, così come risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui, per lo stesso evento, la percentuale del pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, è convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1, X, 2.

9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso è annullato.

Art. 24.

Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori

1. Il montepremi del concorso pronostici Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, è costituito dalla somma:

a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*;

b) dei resti del concorso precedente;

c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor.

2. Il montepremi di cui al precedente comma 1 è incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.

Art. 25.

Calcolo e comunicazione delle quote di vincita eventuale mancanza di vincitori

1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 24, comma 1, si deduce l'importo dei premi di partecipazione, sia precedenti che successivi, così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.

2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio è determinato nel modo seguente:

a) il 40% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 1ª categoria, incrementato dell'eventuale jackpot, di cui all'articolo 24, comma 2;

b) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 2ª categoria;

c) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 3ª categoria.

3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.

4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il montepremi di 1ª categoria determina il jackpot.

5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totocalcio non si registrino vincitori di 1ª categoria, il montepremi di 1ª categoria è sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.

6. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 3ª categoria, è ripartito tra i vincitori di 3ª categoria.

7. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 2ª categoria, è ripartito tra i vincitori di 2ª categoria.

8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª e 3ª categoria, la somma dei relativi montepremi è ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.

9. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore è più alta di quella di una categoria superiore, è calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma del montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse.

10. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.

11. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.

12. Qualora la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso immediatamente successivo.

TITOLO IV

NORME RELATIVE AL CONCORSO PRONOSTICI «IL9», ABBINATO AL CONCORSO TOTOCALCIO

Art. 26.

Oggetto del concorso pronostici «il9»

1. I primi nove pronostici di una colonna unitaria del Totocalcio costituiscono l'oggetto del concorso «il9», cui si può partecipare solo congiuntamente al concorso pronostici Totocalcio, mediante pagamento di una specifica posta aggiuntiva.

2. Nel caso in cui AAMS distribuisce schedine di gioco universali, valide per ogni concorso Totocalcio, i primi nove eventi di tali schedine di gioco costituiscono l'oggetto del concorso pronostici «il9».

Art. 27.

Modalità di indicazione della volontà di partecipazione al concorso

1. La partecipazione al concorso «il9» si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco del concorso Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo. Le modalità di partecipazione al concorso per le giocate effettuate in via telematica o telefonica sono disciplinate con il decreto del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 3, comma 1.

2. La partecipazione al concorso può essere anche di una sola posta, purché la giocata al concorso Totocalcio, cui essa è collegata, è almeno di 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici «il9» non può superare le 8.192 colonne unitarie.

Art. 28.

Giocate sistemistiche ed a caratura

1. La giocata sistemistica al concorso pronostici «il9» è effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totocalcio e si compone di tante colonne unitarie quante ne derivano dallo sviluppo delle sole varianti inserite nei primi nove eventi del concorso.

2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per il concorso pronostici «il9»; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici «il9» e Totocalcio, sono comunicati al partecipante e la ricevuta è emessa solo dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti dall'articolo 21, comma 2.

3. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalità di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 3, comma 1.

4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso giocate a caratura, è ammessa solo in quanto parte di un sistema relativo al concorso pronostici Totocalcio. Le modalità di effettuazione delle giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a quanto stabilito dall'articolo 20, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni previste dall'articolo 20, comma 4, anche l'informazione concernente la partecipazione al concorso pronostici «il9».

6. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con il decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.

Art. 29.

Ricevuta di partecipazione

1. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, la ricevuta di partecipazione del concorso pronostici «il9» è parte integrante della ricevuta relativa alla giocata per il concorso Totocalcio, cui essa è collegata. Il contenuto della ricevuta di partecipazione fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2. La ricevuta di partecipazione, oltre alle informazioni previste dall'articolo 21, contiene anche l'indicazione della partecipazione al concorso pronostici «il9».

Art. 30.

Tipologia e assegnazione dei premi del concorso

1. Il concorso «il9» assegna tre tipologie di premi: premi precedenti di partecipazione, premi successivi di partecipazione e premi a punteggio; solo i premi precedenti di partecipazione sono cumulabili con le altre due tipologie di premio.

2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici «il9», alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio è di 100,00 euro.

3. I premi successivi di partecipazione, dell'importo unitario di 2.000,00 euro, sono sorteggiati tra tutte le giocate valide di ogni concorso, secondo le modalità di cui ai successivi commi 4, 5 e 6. Tali premi non sono assegnati nei concorsi in cui risultano valide meno di 1.000.000 di colonne unitarie.

4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di partecipazione in ragione di un premio ogni 1.000.000 di colonne valide; il numero di colonne valide del concorso è arrotondato per difetto al milione.

5. Successivamente AAMS provvede:

a) al sorteggio di una categoria di punteggio, tra quelle non comprese nella categoria di vincita prevista per i premi a punteggio di cui al successivo comma 7;

b) all'individuazione, tramite il totalizzatore nazionale, di tutte le giocate in cui sono ricomprese le colonne unitarie corrispondenti alla categoria di cui alla precedente lettera *a)*;

c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle giocate di cui alla precedente lettera *b)*, in numero pari ai premi successivi di partecipazione determinati ai sensi del comma 4.

6. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione avviene entro le ore 24 del giorno successivo alla determinazione della colonna vincente. Il sorteggio avviene secondo i criteri di cui all'articolo 22, comma 9.

7. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento il cui risultato è stato esattamente pronosticato. I premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato 9 punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio.

Art. 31.

Validità dei risultati

1. Ai fini della determinazione della colonna vincente del concorso «il9» è assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformità alle prime comunicazioni del CONI.

2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.

3. Per la determinazione della colonna vincente del concorso, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 relativamente agli eventi:

a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;

b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformità alle prime comunicazioni del CONI;

c) che AAMS dichiara non validi, prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.

4. Sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato è stabilita in un giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento ai fini del concorso, è considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal comma 6.

5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione è fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.

6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per qualsiasi motivo, uno o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera *b)*, è loro attribuito convenzionalmente il segno per essi percentualmente più pronosticato per il concorso Totocalcio, risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui, per lo stesso evento, la percentuale del pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, è convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1, X, 2.

7. Nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera *c)*, è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.

8. Nel caso in cui più di quattro eventi sono nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera *c)*, è facoltà di AAMS anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e dichiarare vincenti le colonne unitarie corrispondenti alla colonna composta dai segni fino a quel momento percentualmente più pronosticati, così come risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, è convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1, X, 2.

9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso è annullato.

Art. 32.

Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori

1. Il montepremi del concorso pronostici «il9», autonomo rispetto a quello previsto per il concorso pronostici Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, è costituito dalla somma:

a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*;

b) dei resti del concorso precedente;

c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor.

2. Il montepremi di cui al precedente comma 1, è incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.

Art. 33.

Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori

1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 32, comma 1, si deduce l'importo del premi di partecipazione, sia precedenti che successivi, così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.

2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'articolo 32, comma 2, è assegnato alle colonne unitarie vincenti con 9 punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio.

3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce la quota unitaria di vincita.

4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 9 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot.

5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici «il9» non si aggiudica il jackpot, l'importo relativo è distribuito tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.

6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.

7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.

8. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso immediatamente successivo.

TITOLO V

NORME RELATIVE AL CONCORSO PRONOSTICI TOTOGOL

Art. 34.

Oggetto del concorso

1. Il concorso Totogol consiste nel pronosticare gli 8 eventi con il più elevato numero di reti segnate in un gruppo di 32 eventi, nonché nel pronosticare, in un ulteriore gruppo speciale di 4 eventi, quello con il più elevato numero di reti segnate.

Art. 35.

Modalità di indicazione dei pronostici

1. I pronostici possono essere effettuati presso il punto di vendita, ad opera del partecipante, mediante dettatura ovvero contrassegnandoli su una schedina di gioco.

2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono:

a) l'elenco numerato dei 32 eventi prescelti per il concorso;

b) l'elenco numerato dei 4 eventi componenti il gruppo speciale;

c) da due a otto pannelli, costituiti ciascuno da una casella per ogni evento, con inserito il numero d'ordine corrispondente a ciascun evento.

3. Il partecipante esprime il proprio pronostico contrassegnando, in corrispondenza di ogni evento, la casella ad esso corrispondente.

4. La giocata minima non può essere inferiore a 2 combinazioni unitarie. La giocata massima non può superare le 12.870 combinazioni unitarie.

5. AAMS definisce anche le caratteristiche relative alle schedine di gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i 32 eventi ed i 4 eventi ulteriori del gruppo speciale sono indicati, rispettivamente, con un numero d'ordine progressivo da 1 a 32 e da 33 a 36, AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dell'accettazione.

Art. 36.

Giocate sistemistiche ed a caratura

1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle combinazioni unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta è emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 37, comma 2.

2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalità di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Una giocata sistemistica che include l'indicazione di un solo evento del gruppo speciale di 4 eventi è effettuata contrassegnando 9, 10, 11, 12, 13, 14 o 15 delle 32 caselle corrispondenti ai pronostici stampati sulla schedina di gioco. Contrassegnando 9 eventi, lo sviluppo matematico è di 9 combinazioni unitarie; per 10 eventi lo sviluppo matematico è di 45 combinazioni unitarie; per 11 eventi lo sviluppo matematico è di 165 combinazioni unitarie; per 12 eventi lo sviluppo matematico è di 495 combinazioni unitarie; per 13 eventi lo sviluppo matematico è di 1.287 combinazioni unitarie; per 14 eventi lo sviluppo matematico è di 3.003 combinazioni unitarie; per 15 eventi lo sviluppo matematico è di 6.435 combinazioni unitarie.

4. Le giocate sistemistiche possono contenere non più di 2 eventi del gruppo speciale di 4 eventi; in tal caso lo sviluppo matematico delle combinazioni unitarie, di cui al precedente comma 3, è raddoppiato.

5. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 18 combinazioni unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero totale delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.

6. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;

c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;

d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;

e) pronostici contenuti nella giocata;

f) numero delle combinazioni unitarie accettate;

g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;

h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;

i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;

j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;

k) eventuale premio precedente di partecipazione, conseguito dalla giocata.

7. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione dell'eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo del premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.

8. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.

9. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con il provvedimento del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.

Art. 37.

Ricevuta di partecipazione

1. La ricevuta di partecipazione è emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.

2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;

c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;

d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;

e) pronostici contenuti nella giocata;

f) numero delle combinazioni unitarie accettate;

g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;

h) importo della giocata;

i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;

j) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.

3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il terminale di gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.

Art. 38.

Tipologia dei premi del concorso e loro assegnazione

1. Il concorso assegna tre tipologie di premio: premi precedenti di partecipazione, premi successivi di partecipazione e premi a punteggio; solo i premi precedenti di partecipazione sono cumulabili con le altre due tipologie di premio.

2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle combinazioni unitarie accettate ai fini del concorso pronostici Totogol alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima combinazione unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio è di 100,00 euro.

3. I premi successivi di partecipazione, dell'importo di 2.000,00 euro ciascuno, sono sorteggiati tra tutte le giocate valide di ogni concorso, secondo le modalità di cui ai successivi commi 4, 5 e 6; tali premi non sono assegnati nei concorsi in cui risultano valide meno di 1.000.000 di combinazioni unitarie.

4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di partecipazione in ragione di un premio ogni 1.000.000 di combinazioni valide; il numero di combinazioni valide del concorso è arrotondato per difetto al milione.

5. Successivamente AAMS provvede:

a) al sorteggio di una categoria di punteggio, tra quelle non comprese nelle categorie di vincita previste per i premi a punteggio di cui al successivo comma 8;

b) all'individuazione, tramite il totalizzatore nazionale, di tutte le giocate in cui sono ricomprese le combinazioni unitarie corrispondenti alla categoria individuata alla precedente lettera *a)*;

c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle giocate di cui alla precedente lettera *b)*, in numero pari ai premi successivi di partecipazione determinati ai sensi del comma 4.

6. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione avviene entro le ore 24 del giorno successivo alla determinazione della combinazione vincente. Il sorteggio avviene secondo i criteri di cui all'articolo 22, comma 9.

7. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna combinazione unitaria valida. In ciascuna combinazione unitaria si consegue un punto per ogni evento esattamente pronosticato tra i primi 32. L'evento esattamente pronosticato tra i 4 eventi ulteriori del gruppo speciale è valido ai fini della determinazione dei premi a punteggio solo se sono esattamente pronosticati gli otto eventi tra i primi 32 e concorre alla vincita di 1ª categoria.

8. Sono previste 4 categorie di vincita:

a) 1ª categoria, per le combinazioni unitarie con 8+1 punti;

b) 2ª categoria, per le combinazioni unitarie con 8 punti;

c) 3ª categoria, per le combinazioni con 7 punti;

d) 4ª categoria, per le combinazioni con 6 punti.

Art. 39.

Validità dei risultati

1. Ai fini della determinazione della combinazione unitaria vincente del concorso è assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformità alle prime comunicazioni del CONI.

2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.

3. Per gli eventi diversi da quelli ulteriori inseriti nel gruppo speciale di 4:

a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;

b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformità alle comunicazioni del CONI;

c) che AAMS, in conformità alle comunicazioni del CONI dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale è convenzionalmente assunto, a tutti gli effetti del concorso, il risultato del primo evento valido elencato nella schedina di gioco.

4. Nel caso in cui uno o più degli eventi del gruppo speciale di 4:

a) non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;

b) viene o vengono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformità alle comunicazioni del CONI;

c) viene o vengono da AAMS, in conformità alle comunicazioni del CONI, dichiarati non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale è convenzionalmente assunto, a tutti gli effetti del concorso, il risultato del primo evento valido del gruppo speciale.

5. In deroga ai precedenti commi 3, lettera *a)*, e 4, lettera *a)*, sono considerati validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono stati rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato è stabilita in giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento, ai fini del concorso, è considerato non disputato e quindi non concorre alla determinazione della colonna vincente.

6. Concorrono alla determinazione della combinazione unitaria vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'ac-

cettazione è fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.

7. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tutti gli eventi, diversi da quelli ulteriori compresi nel gruppo speciale di 4, sono nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera *c)*, la combinazione vincente è quella per la quale si registra la più alta percentuale di pronostici espressi, in base alle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui più eventi presentano la stessa percentuale, è scelto il primo evento in ordine di elenco.

8. Nel caso in cui tutti gli eventi ulteriori del gruppo speciale di 4 sono nelle condizioni di cui al precedente comma 4, lettera *c)*, l'evento che concorre alla determinazione della combinazione vincente di 1ª categoria è quello per il quale si è registrata la più alta percentuale di pronostici espressi, in base alle elaborazioni del totalizzatore nazionale; le percentuali sono arrotondate alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui più eventi del gruppo speciale presentano la stessa percentuale, è scelto il primo evento in ordine di elenco.

9. Nel caso in cui tutti gli eventi previsti dal concorso, sia quelli compresi nel gruppo dei 32 che quelli ulteriori compresi nel gruppo speciale di 4, risultano nelle condizioni di cui ai precedenti commi 3, lettera *c)* e 4, lettera *c)*, prima che il totalizzatore nazionale ha registrato alcuna giocata, il concorso è annullato.

Art. 40.

Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori

1. Il montepremi del concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori, è costituito dalla somma:

a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*;

b) dei resti del concorso precedente;

c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor.

2. Il montepremi del concorso di cui al precedente comma 1 è incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, degli eventuali jackpot.

Art. 41.

Determinazione della combinazione unitaria vincente

1. In conformità alle prime comunicazioni del CONI relativamente ai risultati degli eventi oggetto del concorso, la commissione di controllo determina la combinazione unitaria vincente in base ai seguenti criteri:

a) la combinazione unitaria vincente è formata dagli otto numeri con i quali sono indicati, nella schedina di gioco, gli 8 eventi con il più elevato numero di reti segnate;

b) nei casi di parità di numero di reti segnate, è data precedenza, ai fini della determinazione della combinazione unitaria vincente, all'evento nel quale la squadra seconda indicata ha realizzato il più elevato numero di reti;

c) in caso di ulteriore parità è data precedenza, ai fini della determinazione della combinazione unitaria vincente, all'evento contrassegnato, nella schedina di gioco, con il numero d'ordine più basso;

d) la comunicazione della combinazione unitaria vincente avviene collocando gli otto numeri in funzione crescente rispetto al numero d'ordine di ciascun evento riportato sulla schedina di gioco.

2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 la commissione di controllo determina il numero indicante l'evento del gruppo speciale di 4, rientrante nella combinazione unitaria vincente.

Art. 42.

Calcolo e comunicazione delle quote di vincita eventuale mancanza di vincitori

1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 40, comma 1, si deduce l'importo dei premi di partecipazione, sia precedenti che successivi, così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.

2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio del concorso Totogol è determinato nel modo seguente:

a) il 10% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 1ª categoria più l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2;

b) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 2ª categoria più l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2;

c) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 3ª categoria;

d) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 4ª categoria.

3. Il quoziente tra il montepremi di 1ª categoria ed il numero delle combinazioni unitarie vincenti di 1ª categoria costituisce la quota unitaria di vincita di tale categoria.

4. Il quoziente tra il montepremi di 2ª categoria e la somma del numero delle combinazioni unitarie vincenti di 2ª categoria e del numero delle combinazioni unitarie vincenti di 1ª categoria, costituisce la quota unitaria di vincita di 2ª categoria.

5. Il quoziente tra il montepremi di 3ª categoria ed il numero delle combinazioni unitarie vincenti di 3ª categoria costituisce la quota unitaria di vincita di tale categoria.

6. Il quoziente tra il montepremi di 4ª categoria ed il numero delle combinazioni unitarie vincenti di 4ª categoria costituisce la quota unitaria di vincita di tale categoria.

7. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del Totogol non è stato aggiudicato il jackpot di 1ª categoria, l'importo relativo è sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.

8. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del Totogol non è stato aggiudicato il jackpot di 2ª categoria, l'importo relativo è sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.

9. In mancanza di combinazioni unitarie vincenti di 3ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 4ª categoria, è ripartito tra le combinazioni unitarie vincenti di 4ª categoria.

10. In mancanza di combinazioni unitarie vincenti di 4ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 3ª categoria, è ripartito tra i vincitori di 3ª categoria.

11. In mancanza di combinazioni unitarie vincenti di 3ª e 4ª categoria, la somma del relativi montepremi è ripartita in parti uguali tra le combinazioni unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.

12. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore è più alta di quella di una categoria superiore, è calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma del montepremi delle due categorie con la somma del numero delle combinazioni vincenti delle stesse categorie.

13. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'Euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di Euro inferiore.

14. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.

15. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso immediatamente successivo.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 43.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1º luglio 2003.

2. I concorsi pronostici indetti antecedentemente alla data del 1º luglio 2003 sono regolati dalle disposizioni in vigore al momento della loro effettuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 131

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate nel decreto ministeriale. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, dettano rispettivamente la disciplina generale e la regolamentazione attuativa delle attività di gioco.

— Si riproduce il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):

«Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture ed impianti già utilizzati nell'esercizio delle loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse, nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione

anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale».

— Il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, contiene il regolamento per l'autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate, relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici.

— Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia):

«1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premio sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, reca: «Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, contiene il regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo.

— Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, detta norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.

— Il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1963, successivamente modificato ed integrato, contiene il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (regolamento Totocalcio).

— Il decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1993, successivamente modificato ed integrato, contiene il regolamento dei concorso pronostici denominato «Toto 1X2» connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (regolamento Totogol).

Note all'art. 3:

— Il decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n. 156, concerne: «Regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici».

— Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica):

«Art. 27 *(Imposte sulle giuocate dei concorsi pronostici)*. — 1. A decorrere dal primo concorso pronostici successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle giuocate dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso di lire 100 per ogni posta del giuoco da ripartire, per ciascun concorso, nella misura del 65 per cento all'erario e del 35 per cento al monte premi dei concorsi medesimi. Su tale diritto fisso nessuna somma è dovuta ai ricevitori.

2. L'ammontare complessivo dei diritti spettanti all'erario viene versato dagli enti gestori dei concorsi pronostici in apposito capitolo del bilancio della entrata dello Stato, entro il termine e con le modalità previste per il versamento dell'imposta unica sui giuochi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

3. Delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 relative al concorso pronostici gestito dal CONI, una quota pari a lire 20 miliardi annui è attribuita all'Istituto per il credito sportivo per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si applicano anche ai finanziamenti previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia):

«Art. 12 *(Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili)*. — 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI della presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'art. 1, comma 7, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può stipulare apposite convenzioni con università degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo.

4. Con le modalità previste dal comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo può essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto.

5. L'art. 2-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano a tutti i

beni immobili compresi nelle saline già in uso dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma):

«Art. 2. Il patrimonio dell'Istituto è costituito *...(omissis)...* Costituisce altresì elemento patrimoniale dell'istituto il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496».

«Art. 5. L'Istituto può concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità della presente legge, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza *...(omissis)..*».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117 (Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni):

«Art. 2. Il fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici esercitati tanto dallo Stato che dal CONI e dall'UNIRE, ai sensi del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è costituito dal 38 per cento dell'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco determinato a norma dell'art. 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555 (Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo):

«Art. 3. Sui concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, è dovuta nell'aliquota fissa del 26,80 per cento.

...(Omissis)...».

— Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica):

«Art. 27 *(Imposte sulle giuocate dei concorsi pronostici)*. — A decorrere dal primo concorso pronostici successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle giuocate dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso di lire cento per ogni posta del giuoco da ripartire, per ciascun concorso, nella misura del 65 per cento all'erario e del 35 per cento al monte premi dei concorsi medesimi. Su tale diritto fisso nessuna somma è dovuta ai ricevitori *....(omissis)...*«.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in materia di imposta sugli intrattenimenti):

«Art. 2 *(Disposizioni di coordinamento normativo)*. — 1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... *(omissis)...*;

b) nell'art. 21, comma 2, le parole "dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379" sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504".

03G0204

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 maggio 2003.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato on. dott. Maurizio Balocchi, sen. dott. Antonio D'Alì, on. dott. Alfredo Mantovano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, con il quale il dott. Maurizio Balocchi, il sen. Antonio D'Alì e il dott. Alfredo Mantovano sono stati nominati Sottosegretari di Stato all'Interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visti i decreti ministeriali 15 settembre 2001 e 9 gennaio 2002 di delega ai Sottosegretari di Stato dott. Maurizio Balocchi, sen. dott. Antonio D'Alì e dott. Alfredo Mantovano, nonché il decreto ministeriale 7 febbraio 2002 di delega al Sottosegretario dott. Alfredo Mantovano;

Decreta:

Art. 1.

Al Sottosegretario di Stato dott. Maurizio Balocchi sono confermate, nella continuità con i decreti ministeriali 15 settembre 2001 e 9 gennaio 2002 citati in premessa, le deleghe affidategli con gli stessi decreti, per le materie ora di competenza del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nonché, limitatamente alla firma dei provvedimenti di attribuzione e diniego della cittadinanza italiana di cui agli articoli 5, 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Art. 2.

Al Sottosegretario di Stato sen. dott. Antonio D'Alì sono confermate, nella continuità con i decreti ministeriali 15 settembre 2001 e 9 gennaio 2002 citati in premessa, le deleghe affidategli con gli stessi decreti, per le materie ora di competenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, dell'Ispettorato centrale dei servizi archivistici, nonché dell'ufficio per i sistemi informativi automatizzati, operanti nell'ambito dello stesso Dipartimento e, limitatamente alla firma dei

decreti di attribuzione e di diniego della cittadinanza italiana di cui agli articoli 5, 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Art. 3.

Al Sottosegretario di Stato dott. Alfredo Mantovano sono confermate, nella continuità con i decreti ministeriali 15 settembre 2001 e 9 gennaio 2002 e 7 febbraio 2002 citati in premessa, le deleghe affidategli con gli stessi decreti, per le materie di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, del commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, del commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nonché, limitatamente alla firma dei provvedimenti di attribuzione e diniego della cittadinanza italiana di cui agli articoli 5, 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Art. 4.

Resta riservato alla potestà del Ministero, fermo restando le disposizioni contenute negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, summenzionate, ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avocato ovvero riguardante di particolare rilievo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 maggio 2003

Il Ministro: PISANU

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 6, Interno, foglio n. 346

03A08590

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Propafenone».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 2001, n. 151, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 13 maggio 2003, dalla ditta EG S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

PROPAFENONE:

«150 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 033804 016;

«300 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 033804 028;

ditta EG S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 luglio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A08449

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 2001, n. 151, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 13 maggio 2003, dalla ditta GET S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ACICLOVIR:

«400 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 033045 016;

«800 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 033045 028;

«5% crema» tubo da 3 g - A.I.C. n. 033045 030;

«8% sospensione orale» flacone da 100 ml - A.I.C. n. 033045 042;

ditta GET S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 luglio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A08450

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 2001, n. 151, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 13 maggio 2003, dalla ditta GET S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

FLUOXETINA:

12 capsule rigide 20 mg - A.I.C. n. 033622 010;

flacone 60 ml soluzione orale 20 mg/5 ml - A.I.C. n. 033622 022;

ditta GET S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 luglio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A08451

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Profer».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2000, n. 168, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 21 maggio 2003, dalla ditta Aesculapius Farmaceutici S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

PROFER: 10 flaconcini orali 15 ml - A.I.C. n. 028146 013;

ditta Aesculapius Farmaceutici S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 luglio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A08452

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vicks Flu Action».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2000, n. 168, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 22 maggio 2003, dalla ditta Procter & Gamble S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

VICKS FLU ACTION: 12 compresse - A.I.C. n. 031990 017;

ditta Procter & Gamble S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 luglio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A08453

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ergolin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2000, n. 217, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 22 maggio 2003, dalla ditta Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ERGOLIN: 30 compresse 30 mg - A.I.C. n. 028596 017;

ditta Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 luglio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A08454

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dormiplant».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 11 giugno 2003, dalla ditta Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

DORMIPLANT: 160 mg + 80 mg compresse rivestite con film 50 compresse - A.I.C. n. 033892 086;

ditta Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 2 luglio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A08455

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kezolin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione della ditta Eli Lilly Italia S.p.a. pervenuta il 24 giugno 2003;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003 con il quale è stata erroneamente sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto per imprecisione dei dati trasmessi attraverso il sistema informatico Sirio dalla ditta titolare dell'autorizzazione;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata:

KEZOLIN:

1 flacone 500 mg + 1 fiala 2 ml - A.I.C. n. 028885 010;

ditta Eli Lilly Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 luglio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A08456

DECRETO 3 luglio 2003.

Modifica degli stampati e del regime di fornitura di specialità medicinali contenenti ritodrina e isoxsuprina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 28/29 gennaio 2003;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità β_2 stimolanti ad azione tocolitica a base di ritodrina e isoxsuprina;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali β_2 stimolanti ad azione tocolitica a base di ritodrina e isoxsuprina, nelle forme farmaceutiche iniettabili, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Il regime di fornitura delle specialità medicinali β_2 stimolanti ad azione tocolitica a base di ritodrina e isoxsuprina, nelle forme farmaceutiche iniettabili, viene modificato in accordo agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 539/1992 da «specialità medicinale soggetta a prescrizione medica» a «specialità medicinale soggetta a prescrizione medica da rinnovare di volta in volta».

3. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Gli stampati delle specialità medicinali β_2 stimolanti ad azione tocolitica a base di ritodrina e isoxsuprina, nelle forme farmaceutiche iniettabili, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4. INFORMAZIONI CLINICHE.

4.1. INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Trattamento a breve termine della minaccia di parto pretermine.

4.2. POSOLOGIA E MODO DI SOMMINISTRAZIONE:

Per le specialità medicinali a base di ritodrina:

è consigliabile attuare la terapia d'attacco mediante infusione venosa continua alla velocità di 0,05 mg/min aumentabile fino a 0,3 mg/min. La dose dovrebbe essere incrementata ad intervalli di circa 15 minuti fino al raggiungimento dell'arresto delle contrazioni uterine, oppure fino a quando non si abbia una frequenza cardiaca superiore a 140 battiti/min o sia stata raggiunta la dose massima (0,3 mg/min) (vedi 4.4 - Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso);

una volta ottenuto l'arresto delle contrazioni uterine, è possibile proseguire il trattamento d'attacco per 12-48 ore in modo da consentire l'attuazione di altre misure che potrebbero migliorare lo stato di salute del nascituro;

quando necessario la terapia può essere iniziata con la somministrazione intramuscolare di 1 fiala da 10 mg ogni 3-6 ore;

le fiale per uso endovenoso vanno somministrato unicamente in aggiunta a soluzioni per fleboclisi. Il volume di liquidi somministrati deve comunque essere mantenuto al minimo possibile.

Per le specialità medicinali a base di isoxsuprina:

infusione venosa continua alla velocità di 0,2-0,5 mg/min fino all'arresto delle contrazioni; passare quindi alla somministrazione intramuscolare di 1 fiala ogni 3-8 ore;

la dose dovrebbe essere incrementata fino al raggiungimento dell'arresto delle contrazioni uterine, oppure fino a quando non si abbia una frequenza cardiaca superiore a 140 battiti/min o sia stata raggiunta la dose massima (vedi 4.4 - Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso);

una volta ottenuto l'arresto delle contrazioni uterine, è possibile proseguire il trattamento d'attacco per 12-48 ore in modo da consentire l'attuazione di altre misure che potrebbero migliorare lo stato di salute del nascituro;

quando necessario la terapia può essere iniziata con la somministrazione di 1 fiala per via intramuscolare.

4.3. CONTROINDICAZIONI.

L'impiego di «nome prodotto» è controindicato prima della ventesima settimana di gravidanza e nei casi in cui il prolungamento della gravidanza può essere pericoloso per la madre o per il feto. Inoltre è controindicato nei seguenti casi: emorragie vaginali, eclampsia conclamata e grave preeclampsia, malattie cardiache, ipertensione polmonare, ipertiroidismo, diabete mellito, distacco placentare, preesistenti condizioni cliniche nelle quali influirebbe negativamente un beta-mimetico, morte intrauterina del feto, corioamnionite.

4.4. SPECIALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'USO.

Il trattamento con «nome prodotto» dovrebbe essere effettuato esclusivamente in strutture attrezzate per il monitoraggio continuo delle condizioni di salute sia della madre che del feto, e dovrebbe essere sempre preceduto da un'accurata valutazione dei rischi e dei benefici.

Prima di decidere se intraprendere la terapia bisognerà attentamente vagliare la presenza di potenziali problemi cardiocircolatori. Si richiede infatti un più attento monitoraggio per quei pazienti in cui si sospetti una cardiopatia.

«Nome prodotto» non dovrebbe essere somministrato a pazienti con preeclampsia, ipertensione o ipertiroidismo, a meno che il medico non ritenga che i benefici siano tali da giustificare i rischi.

Durante il trattamento con «nome prodotto» è necessario controllare la pressione sanguigna ed il battito cardiaco materno e fetale, inizialmente ogni 5-15 minuti ed in seguito, quando le condizioni della paziente si siano stabilizzate, ad intervalli sempre più distanziati (15-60 minuti); inoltre dovrebbe essere eseguito l'esame del torace e dovrebbero essere monitorati glicemia, urea ed elettroliti.

Le donne con diabete necessitano di aggiustamenti dei livelli ematici di glucosio e devono quindi essere monitorate con particolare attenzione.

La somministrazione di «Nome prodotto» può aumentare la frequenza del battito cardiaco materno in maniera progressiva, a volte fino a determinare l'insorgenza di palpitazioni. L'insorgenza di una tachicardia materna di grado elevato può essere controllata mediante la riduzione della dose o tramite la cessazione della somministrazione del farmaco; bisogna valutare caso per caso se l'entità della tachicardia possa essere considerata accettabile, ma di regola si raccomanda di non lasciare che nei soggetti sani la frequenza cardiaca superi i 140 battiti al minuto.

Per ridurre al minimo il rischio di ipotensione associato alla terapia con «nome prodotto», durante l'infusione la paziente dovrebbe rimanere coricata in decubito laterale sinistro in modo da evitare la compressione della vena cava.

In caso di acidosi fetale è indispensabile il monitoraggio continuo.

Sono stati segnalati casi di edema polmonare in pazienti trattate con beta stimolanti, particolarmente se sottoposte nel contempo a terapia cortisonica (v. punti 4.5 e 4.8). Un attento monitoraggio dello stato di idratazione della paziente è essenziale; inoltre, il volume dei liquidi somministrati dovrebbe essere mantenuto entro i livelli minimi. In caso di edema polmonare, interrompere il trattamento ed istituire idonee misure terapeutiche.

In caso di rottura delle membrane o quando la dilatazione cervicale è superiore a 4 cm è difficile ottenere risultati favorevoli con il trattamento.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

4.5. INTERAZIONI CON ALTRI MEDICINALI E ALTRE FORME DI INTERAZIONE.

Sono stati segnalati casi di edema polmonare della madre trattata contemporaneamente con beta-mimetici e cortisonici.

4.6. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO.

«Nome prodotto» è indicato nel trattamento a breve termine della minaccia di parto pretermine. Ne viene sconsigliato l'impiego durante l'allattamento.

4.7. EFFETTI SULLA CAPACITÀ DI GUIDARE E DI USARE MACCHINARI.

Nessuna limitazione.

4.8. EFFETTI INDESIDERATI

I più comuni effetti collaterali di «nome prodotto» sono correlabili all'azione farmacologica betamimetica della molecola e di norma possono essere controllati attraverso un idoneo aggiustamento del dosaggio e scompaiono sospendendo la terapia o somministrando un betasimpaticolitico.

Gli effetti collaterali più frequentemente segnalati o riportati nella letteratura internazionale sono: tachicardia, ipotensione arteriosa, tremore, nausea, vomito, senso di calore, cefalea ed eritema.

Occasionalmente sono stati segnalati: palpitazioni, nervosismo, agitazione, irrequietezza, labilità emotiva, ansietà, vertigine, sudorazione, arrossamento cutaneo, febbre, rash o malessere generale.

Sono stati descritti diversi casi di edema polmonare in corso di terapia con beta mimetici particolarmente se associati a terapia corticosteroidea.

Altri effetti collaterali meno frequenti, ma a volte gravi, sono:

effetti cardiovascolari, quali angina pectoris, ischemia miocardica o senso di oppressione toracica (con e senza alterazioni ECGrafiche o aritmie);

alterazioni della funzione epatica (aumento dei livelli sierici di transaminasi) ed epatite;

alterazioni metaboliche quali iperglicemia e chetoacidosi;

alterazioni elettrolitiche (ipokaliemia);

alterazioni ghiandolari (quali ipertrofia delle ghiandole salivari o parotite);

alterazioni della serie bianca, dopo trattamento prolungato e reversibili con la sospensione del farmaco, con leucopenia o agranulocitosi.

Sono stati riportati rari casi di shock anafilattico, vascolite, crisi convulsive tonico-cloniche e rabdomiolisi con aumento delle cratininfosfochinasi.

4.9. SOVRADOSAGGIO.

È possibile la comparsa di tachicardia ed ipotensione arteriosa che regrediscono tenendo la paziente sdraiata in posizione supina laterale e somministrando quale antidoto un farmaco ad attività beta-simpaticolitica.

03A08461

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Belluno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli della disposizioni di legge citate in nota;

Dispone:

È accertato per i giorni dal 3 al 6 giugno 2003 il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Belluno.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per i giorni dal 3 al 6 giugno 2003 gli sportelli dell'ufficio provinciale di Belluno sono rimasti chiusi per quattro giornate intere causa la sospensione temporanea delle attività del sistema informatico del Dipartimento dei trasporti terrestri. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 30 giugno 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A08525

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dello sportello telematico dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attibuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dello sportello telematico dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Torino dal 3 al 6 giugno 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'aggiornamento del sistema informatico della Motorizzazione (DTT), lo sportello telematico dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino non ha operato al pubblico nei giorni 3, 4, 5 e 6 giugno 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della

Repubblica in Torino, con nota n. 3054/26/03 del 2 luglio 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 9 luglio 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A08665

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 7 luglio 2003.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Pordenone.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. n. 1416 del 24 giugno 2003 della direzione regionale per il Friuli-Venezia Giulia relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Pordenone;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Pordenone

A far data dal 21 luglio 2003 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'ufficio delle dogane di Pordenone, dipendente dalla direzione regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

Alla data di cui al comma 1 è soppressa la dogana di Pordenone dipendente dalla circoscrizione doganale di Udine.

L'ufficio delle dogane di Pordenone ha competenza territoriale sulla omonima provincia ed assume le competenze della soppressa dogana di Pordenone, della circoscrizione doganale di Udine, relativamente alla provincia di Pordenone, dell'ufficio tecnico di finanza di Udine, relativamente alla provincia di Pordenone.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Pordenone vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della soppressa dogana di Pordenone, del direttore della circoscrizione doganale di Udine, relativamente alla provincia di Pordenone, del direttore dell'Ufficio tecnico di finanza di Udine, relativamente alla provincia di Pordenone.

La circoscrizione doganale di Udine mantiene la competenza territoriale esclusivamente sulla propria provincia.

L'ufficio tecnico di finanza di Udine mantiene la competenza territoriale esclusivamente sulle province di Udine e Gorizia.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Pordenone è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Pordenone assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 7 luglio 2003

Il direttore: GUAIANA

03A08413

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 luglio 2003

Dollaro USA	1,1138
Yen giapponese	131,93
Corona danese	7,4343
Lira Sterlina	0,70130
Corona svedese	9,1542
Franco svizzero	1,5457
Corona islandese	87,02
Corona norvegese	8,3590
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58727
Corona ceca	31,877
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,05
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6405
Lira maltese	0,4266
Zloty polacco	4,4519
Leu romeno	36546
Tallero sloveno	234,5500
Corona slovacca	41,674
Lira turca	1544000
Dollaro australiano	1,7102
Dollaro canadese	1,5542
Dollaro di Hong Kong	8,6870
Dollaro neozelandese	1,9224
Dollaro di Singapore	1,9626
Won sudcoreano	1310,39
Rand sudafricano	8,6887

Cambi del giorno 17 luglio 2003

Dollaro USA	1,1231
Yen giapponese	133,29
Corona danese	7,4357
Lira Sterlina	0,70510
Corona svedese	9,2037
Franco svizzero	1,5359
Corona islandese	87,24
Corona norvegese	8,3490
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,58741
Corona ceca	31,948
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,65
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6437
Lira maltese	0,4275
Zloty polacco	4,4910
Leu romeno	36623
Tallero sloveno	234,5250
Corona slovacca	41,800
Lira turca	1557000
Dollaro australiano	1,7152
Dollaro canadese	1,5637
Dollaro di Hong Kong	8,7594
Dollaro neozelandese	1,9206
Dollaro di Singapore	1,9764
Won sudcoreano	1324,13
Rand sudafricano	8,6237

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A08709 - 03A08710

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ammissione al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha emanato, in data 5 dicembre 2002, il decreto ministeriale di approvazione e ammissione al beneficio di cui all'art. 2 comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, per i progetti di azioni positive inoltrati entro il 30 novembre 2001.

Il sudetto decreto è disponibile presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, segreteria tecnica del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

03A08364

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica della denominazione della società «Seca Data - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», in Roma.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministeriale del 23 ottobre 1995, alla società «Seca Data - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», con sede legale in Roma, numero di iscrizione nel registro delle imprese 04923090585, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «Seca Data - Trust Company - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata».

03A08526

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501166/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.